



Associazione Mentoring Ex Allievi Scuole Militari ODV

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 18 maggio 2024, con inizio alle ore 17.00 si è tenuta l'Assemblea Straordinaria dell'*Associazione Mentoring Ex Allievi Scuole Militari ODV* (da ora denominata come Associazione), a mezzo collegamento su piattaforma Skype, come previsto dall'art. 8, n. 6 dello Statuto, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. lettura della relazione del Presidente;
2. approvazione dello Statuto così come modificato su indicazione del RUNTS;
3. varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione i seguenti soci:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| - Albarosa Umberto | - Cimmino Andrea |
| - Caltabiano Marcello (su delega) | - Lasaponara Francesco |
| - Celestino Ugo (su delega) | - Malachin Jacopo (su delega) |
| - Coraggio Rosario | - Niglio Ciro (su delega) |
| - Lucchese Vittorio | - Rega Francesco (su delega) |
| - Perchiazzi Roberto | - Saggese Virgilio (su delega) |
| - Rigoni Gianfranco | - Salamone Federico |
| - Ripollino Roberto | - Villaccio Giuseppe |
| - Volpe Carlo | - Giacinto Rango |
| - Ardoino Giovanni (su delega) | - Matteo Perchiazzi (su delega) |
| - Centola Elio | |

Il Presidente del CDA Roberto Ripollino assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 10, N. 1 del vigente Statuto e accertato il diritto dei Soci a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, dichiara la regolarità della costituzione dell'Assemblea e designa il socio Rosario Coraggio quale Segretario dell'Assemblea.

Si passa all'esame dei punti all'Ordine Del Giorno:

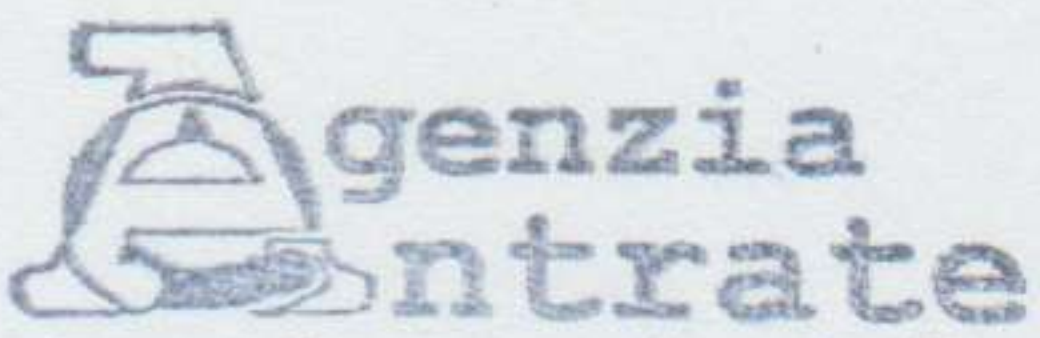
1. lettura della relazione del Presidente – data lettura della relazione, non essendo emersa alcuna obiezione o intervento in merito. l'Assemblea **approva** all'unanimità.
2. Approvazione dello Statuto così come modificato su indicazione del RUNTS; Il Presidente introduce l'argomento, interviene il Consigliere Coraggio che puntualizza quanto operato. Dopo un breve dibattito in merito l'Assemblea approva all'unanimità
3. varie ed eventuali

Il socio Lasaponara legge un testo del socio Niglio, che si allega a questo verbale su richiesta dell'autore, l'assemblea valutato quanto asserito delega il CDA a trovare la forma per intervenire, in tempi successivi, su quanto indicato dal Socio Niglio, l'Assemblea approva

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 17.40 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
(Rosario Coraggio)

Il Presidente
(Roberto Ripollino)



Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. 806 Mod. 39

in data 22-05-2014

Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)

Adolfo Bray



- Ciminio Andrea
- Lasponara Francesco
- Malachin Jacopo (in delega)
- Niglio Ciro (in delega)
- Rega Francesco (in delega)
- Sangalli Virgilio (in delega)
- Salamon Roberto
- Villacchi Giuseppe
- Giacinto Rango
- Mattia Perchiazzi (in delega)

- Albano Umberto
- Callabiano Marcello (in delega)
- Colaninno Elio (in delega)
- Coraggio Roberto
- Lucchesi Vittorio
- Perchiazzi Roberto
- Rigoni Gianfranco
- Rinaldi Roberto
- Volpe Carlo
- Arduini Giovanni (in delega)
- Contino Elio

Il Presidente del CDA Roberto Rinaldi assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 10, N. 1 del vigente Statuto e accerta il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, dichiara la regolarità della costituzione dell'Assemblea e designa il socio Roberto Coraggio quale Segretario dell'Assemblea.

Si passa all'esame dei punti all'Ordine Del Giorno:
1. Lettura della relazione del Presidente - data lettura della relazione, non essendo emersa alcuna obiezione o intervento in merito, l'Assemblea approva all'unanimità.
2. Approvazione dello Statuto così come modificato su indicazione del RUTS: Il Presidente introduce l'argomento, interviene il Consigliere Coraggio che puntualizza quanto operato. Dopo un breve dibattito in merito, l'Assemblea approva all'unanimità.
3. Varie ed eventuali.
Il socio Lasponara legge un testo del socio Niglio, che si allega a questo verbale su richiesta dell'autore, l'assemblea valutata quanto esserlo delega il CDA a trovare la forma per intervenire, in tempi successivi, su quanto indicato dal socio Niglio. L'Assemblea approva.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 17.40 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Roberto Rinaldi
Il Segretario
Roberto Coraggio

STATUTO



agenzia entrate

Direzione Provinciale di Perugia

Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. 806 Mod. 3°

data 22-05-2024

Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)

Adatto al Servizio

Art. 1

DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

1. Ai sensi del **Codice Civile** e del **Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117** (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, è costituita in Firenze l'Associazione di volontariato denominata "**Mentoring Ex Allievi Scuole Militari ODV**";
2. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono democratici;
3. L'Associazione si ispira ai principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo in ossequio a quanto previsto dal summenzionato codice del Terzo Settore e successive modifiche e variazioni.
4. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
5. L'Associazione ha sede legale in Firenze all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro tenuto dall'Amministrazione competente. Il trasferimento della sede sociale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
6. Il domicilio dei Soci, per i rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal libro Soci.
7. Il logo dell'Associazione è quello riportato di seguito:



Una civetta stilizzata (Athena) simbolo della cultura su una M di Mentoring, inscritta in un cerchio con i colori delle FFAA.

Sul cerchio in alto le quattro stelle simbolo delle 4 Scuole Militari, sotto due nastri con il nome dell'Associazione e più in basso la sigla ODV (Organizzazione di Volontariato)

Art. 2

SCOPO FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione "Mentoring Ex Allievi Scuole Militari", perseguirà le finalità nel settore dell'istruzione e dell'educazione, di cui all'Art. 5 lettera "d" del Codice del Terzo settore;
2. L'Associazione, che non si prefigge finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e si avvarrà in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti per lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, prevalentemente in favore di terzi:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le eventuali spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

3. L'Associazione perseguirà come attività di volontariato quella di:
 - a) organizzare e gestire servizi di *mentoring*, cioè di consulenza e sostegno professionale,

[Handwritten signature]

- gratuitamente* prestati da ex Allievi iscritti in un apposito Albo Mentori ad ex Allievi delle Scuole Militari, italiane o straniere, che di tale assistenza facciano espressa richiesta (Pupilli);
- b) organizzare e gestire corsi di aggiornamento professionale per Mentori o per determinate categorie di Pupilli, nonché seminari, convegni di studio e simili; reperire e concedere borse di studio, premi ed altre forme di sostegno per lo sviluppo professionale dei Pupilli meritevoli e di condizioni economiche disagiate;
 - c) promuovere la conoscenza del Mentoring attraverso incontri, convegni ed altre forme ritenute idonee (concessioni di borse di studio, etc.) verso gli Allievi delle Scuole Militari, secondo le decisioni prese dall'Assemblea dell'Associazione;
4. favorire e/o coordinare consorzi partecipativi (*joint venture*) con altre entità pubbliche o private, italiane o estere, intese a favorire, da parte delle Istituzioni universitarie e scolastiche in generale, lo studio delle attività di mentorato, gli scambi di informazioni e le metodologie formative nel campo dell'assistenza e dell'orientamento professionale, anche attraverso l'attivazione di bandi di concorso per borse di studio e/o prestiti d'onore a studenti particolarmente meritevoli. particolare attenzione verrà dedicata al modello formativo del Liceo Militare;
 5. tutte le prestazioni degli aderenti sono fornite a titolo personale. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione, volontario e gratuito;
 6. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e nella misura occorrente a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
 7. L'associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione
 8. L'associazione può esercitare, a norma dell'Art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

AMMISSIONE, NUMERO DEGLI ASSOCIATI E TIPO

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (co. 1-bis, Art. 32 Cts).

L'Associazione è composta dai **Soci Ordinari**, dai **Soci Onorari** e dai **Soci Benemeriti** ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri previsti dalle disposizioni del presente Statuto.

SOCI ORDINARI

Possono aderire all'associazione, come Soci Ordinari, le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- versamento del contributo associativo;
- se Allievo, ex Allievo, oppure Ufficiale, Insegnante, Cappellano, Maestro che abbia svolto le proprie mansioni per almeno un anno presso una Scuola Militare italiana o straniera dovrà

- 2 -

precisare:

- la Scuola di provenienza o dove ha svolto le sue mansioni;
- il numero di corso e/o il periodo di permanenza (anno di ingresso e termine);
- se non appartiene alle categorie sopramenzionate al precedente alinea alleggerà un breve scritto per chiarire le motivazioni che lo hanno determinato a richiedere di essere associato;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

SOCI ONORARI

Possono essere nominati Soci Onorari coloro che si siano particolarmente distinti nella loro attività in modo coerente con le finalità ed i principi dell'Associazione. La nomina dei Soci Onorari spetta al CdA, anche previa designazione dell'Assemblea, i predetti sono esonerati dal versamento del contributo associativo e dalla quota associativa annuale.

SOCI BENEMERITI

Possono essere nominati Soci Benemeriti quei soggetti, organizzazioni, enti di Terzo settore o senza scopo di lucro che sono interessati allo sviluppo delle finalità perseguite dall'Associazione ed intendano contribuire alla realizzazione di esse e vengano così nominati dal CdA che determinerà altresì l'ammontare del relativo contributo associativo e verseranno la quota associativa annuale.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione si fonda su lealtà, onestà, impegno degli aderenti, sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita dell'Associazione, e in particolare:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- accettare la nomina a cariche sociali esclusivamente a titolo gratuito;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

- eleggere gli organi associativi;
- i soli Soci Ordinari possono essere eletti negli organi associativi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

 - 3 -

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente comunicate al CdA o previste nelle attività annuali;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Art. 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*;

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

L'Associato moroso non può esercitare il proprio voto in Assemblea se non dopo aver regolarizzato la propria posizione associativa.

Art. 7

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

1. L'Assemblea Generale dei Soci (Assemblea);
2. Il Presidente
3. Organo di Amministrazione - Consiglio di Amministrazione;
4. Organo di controllo.

Art. 8

ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal CdA, in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta il CdA ne ravvisi l'opportunità, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto;
2. L'Assemblea dei Soci è convocata dal CdA anche fuori dalla sede dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata spedita al domicilio dei Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino negli stessi termini la necessaria informazione sugli argomenti da trattare;
3. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e deve essere allegata una relazione degli amministratori sui punti all'ordine

- del giorno, perché gli Associati possano averne adeguata informazione;
4. Entro sette giorni dalla riunione i Soci che rappresentino almeno un sesto degli Associati possono proporre, motivandola, l'integrazione dell'ordine del giorno;
 5. L'Assemblea di seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno fissato per la prima convocazione;
 6. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentata l'intera compagine associativa e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
 7. L'Assemblea può essere convocata validamente a mezzo di comunicazione telematica (email, e altri mezzi di comunicazione), le decisioni (voti) dei Soci verranno raccolte quindi attraverso tali mezzi di comunicazione redigendo una apposita scheda di voto da far pervenire al Presidente e Segretario dell'Assemblea, ovvero comunicando la propria decisione sui vari punti con messaggi informatici. Copia delle schede e/o dei messaggi verranno conservate in archivio. Il Presidente e il Segretario redigeranno il verbale dell'Assemblea riportando le decisioni di voto e invieranno copia ai Soci.

Art. 9

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. In Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei Soci: ciascun associato ha un voto;
2. L'intervento in Assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, come previsto al precedente articolo n. 8;
3. La partecipazione dell'Associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega, solo ad altri Soci aventi diritto al voto; ciascun Associato può essere portatore di una sola delega;
4. La regolarità della delega viene accertata dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 10

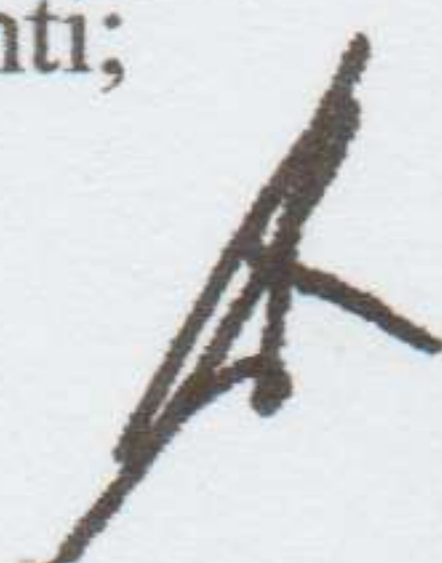
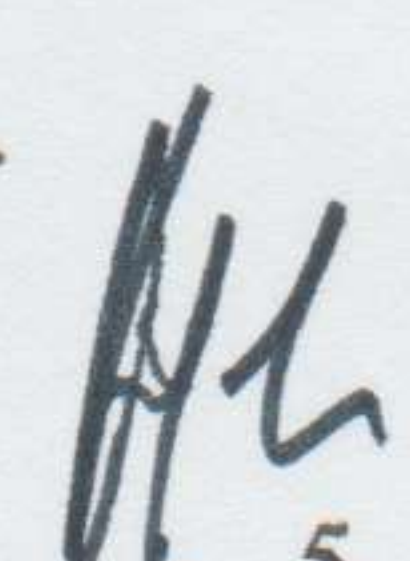
SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona eletta dall'Assemblea;
2. Il Presidente accerta il diritto dei Soci a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, constata la regolarità della costituzione, regola la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, indice le votazioni e ne proclama i risultati;
3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea;
4. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei Soci.

Art. 11

COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'Art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;

 
5 -

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria convocata con mezzi telematici (Art. 8, n. 7) è validamente costituita in unica convocazione quando si raggiunga la risposta dalla metà dei soci.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12

VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI ASSOCIATIVE

Le deliberazioni assembleari prese in conformità della legge e dello Statuto vincolano tutti gli associati;

Esse possono essere impugnate su domanda degli Associati assenti, dissenzienti e astenuti, proposta entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del verbale a norma dell'Articolo precedente.

Art. 13

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti (Presidente + Consiglieri), compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per 3 mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche Soci Ordinari ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'Art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Assemblea in corso di nomina dei Consiglieri indica quali assumono le cariche di:

- Vice Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione (CdA) sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione (CdA) possono tenersi anche a mezzo video/teleconferenza/messaggistica purché sia presente/collegata la maggioranza dei suoi membri e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 14

PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione (CdA), svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le sue riforme qualora si rendano necessarie;
- provvede alle esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- previa delega del CdA può mettere a disposizione le risorse finanziarie a garanzia di eventuali prestiti d'onore per i partecipanti al Mentoring;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo, nel più breve tempo, al Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15

SEGRETARIO

Il Segretario, d'intesa col Presidente, provvede a tutto quanto necessario per la vita e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e ne custodisce la relativa documentazione.

Art. 16

TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione contabile dell'Associazione; disgiuntamente al Presidente ha la firma per la gestione dei conti correnti.

Art. 17

RESPONSABILITÀ ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (CDA)

Gli Amministratori rispondono personalmente per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione, previa escussione del fondo comune.

Art. 18

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (Art. 30 Cts)

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, Art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, Art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

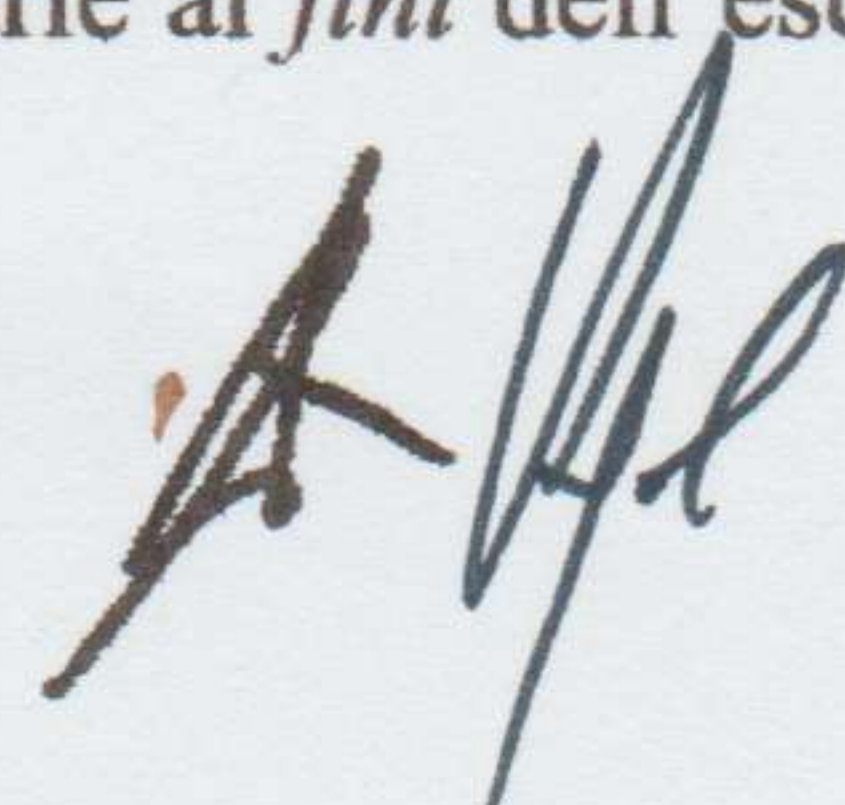
Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art. 20

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21



DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente Art. 20, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 22

RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'Art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 23

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 24

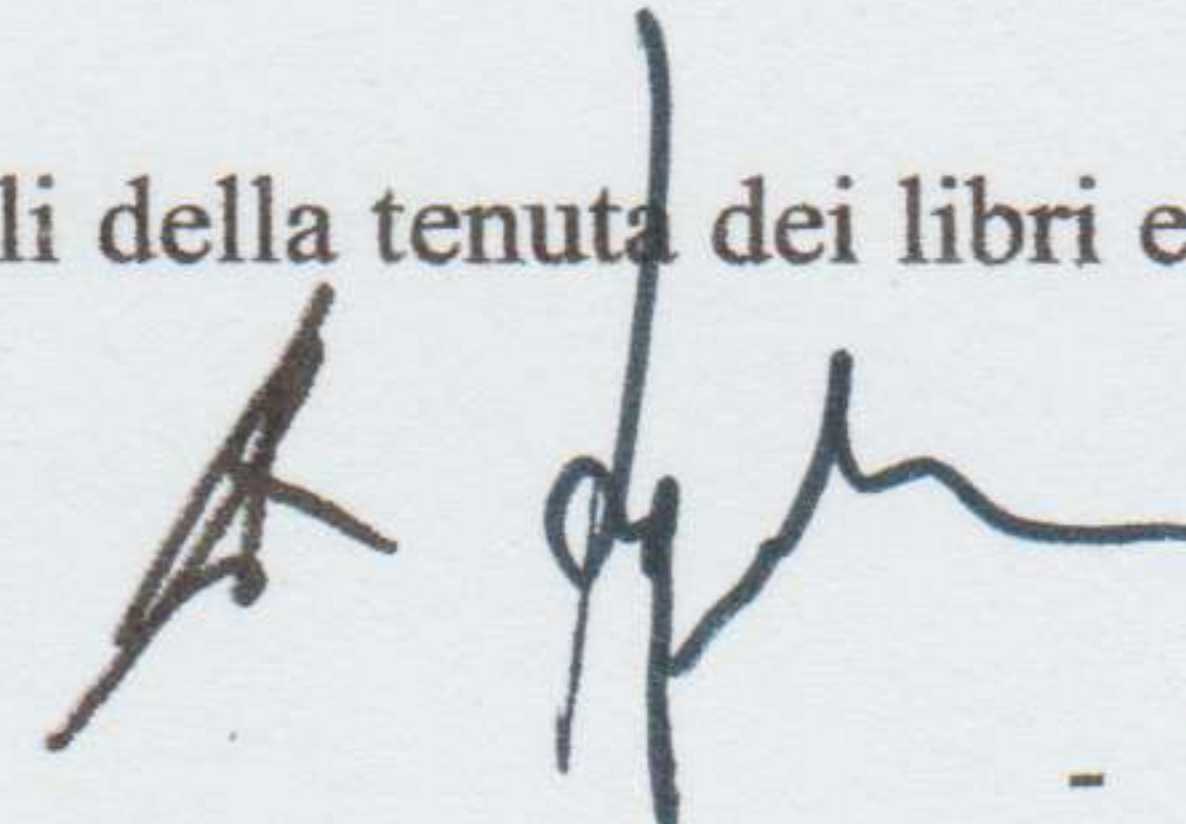
LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Albo d'Oro dove saranno elencati i Soci Onorari ed i Soci Benemeriti
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità

- inviare richiesta al Presidente con richiesta esplicita di esaminare il libro associativo compreso nella elencazione sopra riportata, evidenziando se gradiscono esaminare la copia cartacea o quella digitale;
- nel caso vogliano esaminare la copia cartacea dichiarare la propria disponibilità a portarsi presso la sede ove viene custodito il libro da esaminare, ovvero a sostenere le spese compresa assicurazione per la spedizione della copia cartacea;
- la risposta sarà fornita dal Presidente concordando con i responsabili della tenuta dei libri entro 30 giorni dalla richiesta.



Art. 25

VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 26

LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 27

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

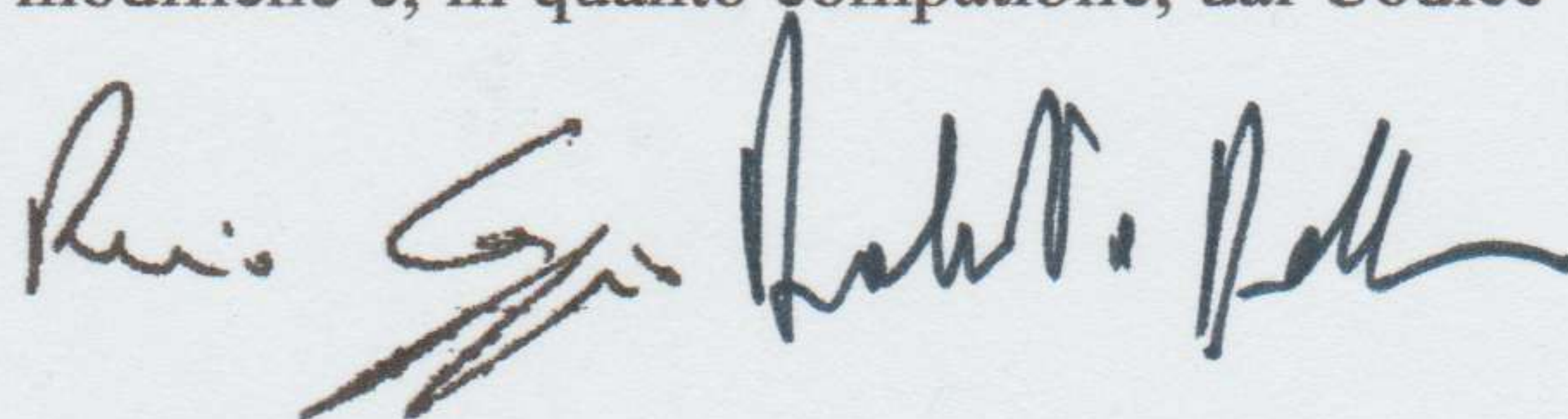
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 28

RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Rino G. Rinaldi', is written over the bottom right portion of the text area.